

STUDIO LEGALE RIZZA

Avv. Vincenzo Rizza - Avv. Giuseppe Rizza - Avv. Michele Ragusa

Via Trapani Rocciola, 2 - Tel./Fax 0932 762218

97015 MODICA (RG)

Modica, 28/06/2016

Spett.Le
Ministero Istruzione Università Ricerca
Dir. Gen. Per la Comunicazione
All'indirizzo
pubblicazioni.comunicazioni@istruzione.it

Oggetto: Richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. in ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Ragusa Sez. lavoro, Emesso dal Giudice Dott. Gaetano Trovato, nella causa promossa dalla Sig.ra Di Giacomo Tiziana (C.F.: DGCTZN75D61Z112J) nata a Paderborner (Germania) il 21.04.1975, nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa e dei controinteressati iscritta al numero di Ruolo Generale presso il Tribunale di Ragusa Magistratura del lavoro al n. 1590/2016.


Io sottoscritto Avv. Giuseppe Rizza nato a Modica il 20/06/1986 (C.F.: RZZGPP86H20F258D), nella qualità di procuratore costituito della Sig.ra Di Giacomo Tiziana, nella causa dalla stessa promossa e meglio specificata in oggetto, al fine di vedere accertato il proprio diritto al reinserimento nella classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) con il punteggio ad ella spettante come per legge ed in ossequio al provvedimento di fissazione udienza emesso dal Tribunale di Ragusa-Sez.Lavoro dal Giudice Dott. Gaetano Trovato il 15/06/2016,

CHIEDO

Che il Miur provveda alla pubblicazione della presente unitamente ai documenti di seguito indicati ed allegati, sui rispettivi siti istituzionali delle amministrazioni destinatarie della presente rilasciando all'indirizzo PEC del sottoscritto procuratore (g.rizza@legalmail.it) o all'indirizzo e-mail: studiolegalerizza@gmail.com un attestato con cui confermi l'avvenuta notifica nel sito della presente unitamente al ricorso, alla procura alle liti in calce allo stesso e al decreto alla stessa allegati.

Distinti saluti

Avv. Giuseppe Rizza



www.studiolegalerizza.it

PEC: g.rizza@legalmail.it

Avv. Giuseppe Rizza
Via Trapani Rocciola,2
97015 MODICA (RG)
TEL/FAX 0932 762218
PEC: g.rizza@legalmail.it

TRIBUNALE DI RAGUSA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Corredato da domanda cautelare ex art. 700 c.p.c

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151
C.P.C.**

La Sig.ra Di Giacomo Tiziana (C.F.: DGCTZN75D61Z112J) nata a Paderborner (Germania) il 21.04.1975 e residente in Modica alla Via Roma 375 rappresentata e difesa come da procura in calce al presente atto dall'Avv. Giuseppe Rizza (C.F.: RZZGPP86H20F258D) nato a Modica il 20.06.1986 del foro di Ragusa, domiciliata presso il suo studio sito in Modica, Via Trapani Rocciola 2.

L'avv. Giuseppe Rizza chiede che eventuali comunicazioni gli siano inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata: **g.rizza@legalmail.it** o al numero di fax: 0932762218

Ricorrente

CONTRO

MIUR – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A, (C.F.: 80185250588) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in Via Vecchia Ognina 149;

MIUR – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del legale rappresentate p.t, con sede in Palermo Via Fattori, 60, (C.F.: 80018500829) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania in Via Vecchia Ognina 149;

MIUR – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO XVI- AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Ragusa Via Giordano Bruno n.1 (C.F.: 92005900888) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Catania in Via Vecchia Ognina 149

Resistenti

E NEI CONFRONTI DI



Tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento AAAA Scuola dell'Infanzia ed EEEE Scuola Elementare per gli AA.SS. 2014/2017 dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale della provincia di Ragusa e di tutti i docenti iscritti nei 101 ambiti territoriali ossia di tutti i docenti che in virtù del reinserimento della Sig.ra Di Giacomo Tiziana nelle graduatorie predette risulteranno essere controinteressati

Eventuali Controinteressati

IN FATTO ED IN DIRITTO

La ricorrente è in possesso del diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'A.S. 1992-1993 presso l'Istituto Magistrale "G.Verga" Modica n. 0050836*1985 con voto 47/60, nonché dell'Abilitazione Scuola Elementare conseguita presso il Provveditorato agli Studi di Ragusa nell'A.S. 1997/1998 con voto 61,75 e dell'Abilitazione Scuola Materna statale conseguita presso il Provveditorato agli Studi di Ragusa nell'A.S. 2001/2002 con voto di abilitazione 65/80.

La stessa è una insegnante precaria abilitata per la classe di concorso scuola primaria e scuola dell'infanzia ed è quindi in possesso del titolo di accesso nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004 trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

La ricorrente, in virtù di tali titoli di accesso, era sin dall'anno 2002 regolarmente iscritta nelle suddette graduatorie scuola dell'infanzia AAAA e scuola primaria EEEE della provincia di Ragusa fino all'anno scolastico 2013/2014 con il punteggio rispettivamente di 19 e di 19.

Veniva cancellata da tali graduatorie a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento ai sensi del decreto ministeriale n. 235/2014.

Tale cancellazione non è stata mai comunicata alla ricorrente.

Occorre evidenziare che l'Ufficio Scolastico di Ragusa non ha mai comunicato alcuna informazione alla docente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento in merito all'onere di presentare la domanda di aggiornamento entro un termine prefissato, pena la cancellazione dalle stesse, né tantomeno l'esclusione di quest'ultima dalle suddette graduatorie.



La ricorrente, pertanto, **ha appreso di essere stata cancellata dalle graduatorie in modo del tutto casuale**. E precisamente dopo una verifica conseguente all'approvazione del Disegno di Legge per la riforma del sistema nazionale di istruzione e conseguente varo, da parte del Governo, di un piano straordinario di assunzione dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Occorre precisare che la ricorrente non aveva la necessità di produrre aggiornamenti in quanto non aveva alcun nuovo punteggio da dichiarare sicché la stessa non poteva neppure immaginare di dovere confermare la volontà di permanere in una graduatoria chiusa e ad esaurimento valida per le assunzioni a tempo indeterminato.

In ogni caso, al fine di evitare il contezioso giudiziario de quo, ripresentava in data 09.03.2016 domanda cartacea di reinserimento a pieno titolo nella graduatorie ad esaurimento AAAA ed EEEE dell'ambito territoriale di Ragusa, corredando la richiesta con il modello di aggiornamento.

Inutili sono stati i vari reclami operati dalla ricorrente per il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Ad essi infatti l'Ambito Territoriale di Ragusa rispondeva per ultimo con nota prot. 1994 del 11.03.2016 rigettando la domanda.

Ad oggi, pertanto, la ricorrente, non risulta inclusa nelle graduatorie AAAA ed EEEE per il triennio 2014/2017 non potendo quindi ricevere incarichi sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, e non beneficiando del piano straordinario di assunzione in corso.

Tutto ciò reca alla stessa un grave danno sia da un punto di vista economico sia perché la stessa vede esclusa la residuale possibilità di trovare un'occupazione stabile dovuta al fatto che le suddette graduatorie ad oggi vengono a considerarsi "ad esaurimento" vedendo preclusa altresì la possibilità di migliorare il suo punteggio nella predetta graduatoria.

Sulla giurisdizione, in via preliminare, è ormai consolidato il principio secondo il quale la giurisdizione in materia di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento spetta al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.

Di recente, la Cassazione, con la sentenza n. 27991 del 2013, ha ribadito che "le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a



quelle del giudice ordinario (...) Fin da Cass. Sez. Un., 13 febbraio 2008, n. 3399, questa Corte ha affermato che in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola ... la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi". (cfr. Cass. S.S. U.U. n. 12348 del 28.05.2007; Tar Lazio n. 6445 del 26 febbraio 2015).

Tra l'altro, per completezza espositiva si rileva che l'attuale D.M. 235/2014, art. 11, comma 6, sancisce definitivamente che *"la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro"*.

Ne deriva che la ricorrente ha piena facoltà di rivolgere la presente domanda al Giudice Ordinario, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti e consequenziali.

NEL MERITO : DIRITTO

In ogni caso, la cancellazione automatica dalle graduatorie dei docenti, ivi previamente inseriti, che non hanno proposto nei termini la domanda di permanenza nelle medesime graduatorie, è **illegittima** e, pertanto, la ricorrente vanta il diritto ad essere reinserita.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014, ha motivato il principio sopra evidenziato nei termini che seguono: "Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinare l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati [...]".

Gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di trovare una stabilità nel mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata *aliunde* ma deve esprimersi in modo consapevole.

Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già



istituite dalla legge n. 241/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle stesse graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone **un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.**"

Nella stessa sentenza, il Consiglio di Stato ha affermato che: *"L'esito voluto dall'Amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa adesione e partecipazione procedimentale"*.

Ne consegue che, con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4, e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, gli atti amministrativi sono illegittimi, e dunque vanno disapplicati, nella parte in cui non hanno previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che hanno ommesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Infatti, così come ricordato dal **Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 3658/2014 "Le precedenti disposizioni ministeriali concernenti le inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente D.D.G. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, **il competente Centro dei Servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato "un termine**



perentorio per la regolarizzazione della propria posizione"; del resto, anche lo stesso D.M. n. 49/2009 ha contemplato (art. 11, comma 4) *"un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione"*.

Trattasi all'evidenza di norme intese a salvaguardare **il principio di affidamento** dei soggetti già inclusi nelle graduatorie. In definitiva non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione **l'onere di comunicare al docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà**.

I principi di cui sopra, tra l'altro, sono stati ribaditi dall'ordinanza n. 1449/2015 nella quale il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente con le seguenti motivazioni: "secondo quanto pronunciato in termini con la sentenza di questo Consiglio n. 3658 del 2014, l'appello è da accogliere, poiché spetta all'ufficio scolastico **competente comunicare all'appellante il termine entro il quale è onerata della presentazione della domanda ai fini dell'aggiornamento della graduatoria**".

Non vi è dubbio che una disposizione di legge che, innovando le precedenti disposizioni legislative in materia, preveda (peraltro senza imporre adeguate forme di pubblicità) l'onere di ripresentare la domanda anche per il personale già incluso nelle graduatorie a pena di esclusione sia quanto meno illogica nonché illegittima.

Il Ministero in spregio alle decisioni di cui *infra* ha, tuttavia, ritenuto, di non dover rivedere le proprie precedenti determinazioni.

Tali principi trovano tra l'altro conferma nelle pronunce del Tar Lazio, il quale, non a caso, con le due pronunce gemelle n. 21793 e 21794 del 30 Giugno 2010, ha statuito che: *"Amnesso e non concesso che una disposizione di legge possa far venire meno diritti acquisiti, l'amministrazione avrebbe dovuto in ogni caso tutelare l'affidamento di coloro che essendo già inclusi nella graduatoria permanente ad esaurimento anche per l'a.s. 2009/2012 non ritenevano di essere destinatari di tali nuove disposizioni; quanto meno l'amministrazione avrebbe dovuto comunicare agli interessati gli effetti della legge n. 143/2004 e l'onere della ripresentazione di nuova domanda, a pena di cancellazione dalle graduatorie"*.

Lo stesso Tar, con la successiva sentenza del 30 Agosto 2010 n. 31949, che si riporta per chiarezza espositiva, ha affermato che: *"una lettura costituzionalmente*



orientata dell'art. 1, comma 1-bis, del D.D.G del 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni nella l. 4 giugno 2004, n. 143 porta a ritenere illegittima la normativa regolamentare – art. 1 d.m. 8 aprile 2009, n. 42 – adottata in applicazione di detta disposizione primaria, che ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva dalla graduatoria; non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione onerare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà.

Ed ancora, il Tar Lazio con sentenza n. 27460/2010, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza di cui sopra n. 3658/2014 ha ribadito che “Con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4, e 97 Cost. nonché ai principi generali dell’attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, il Decreto Ministeriale 42/2009 è illegittimo e va disapplicato nella parte in cui non ha previsto l’obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell’onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest’ultima”. (di recente Tar Lazio 7969/2015; Tar Lazio 7970/2015; Tar Lazio 7101/2015). Di conseguenza come nel decreto ministeriale n. 42 del 2009 anche l’art. 1, comma 1 lett. b) del D.M. n. 235/2014 va espunto dall’ordinamento poiché illegittimo e non conforme alla legge, **dovendosi dunque consentire a quanti fossero già presenti nelle ridette graduatorie, come è la ricorrente secondo la documentazione pure in atti versata, di presentare la relativa domanda di reinserimento.**

Si evidenzia che le illegittimità relative alle disposizioni dei precedente decreti anziché essere espunte dall’ordinamento sono state nuovamente recepite e ripetute nell’attuale decreto ministeriale n. 235/2014, il quale, alla stregua delle considerazioni svolte dunque va dunque disapplicato.

In merito alla violazione della legge n. 241/1990, non vale addurre che versandosi in tema di procedimento avviato a domanda, la Pubblica Amministrazione non era tenuta agli adempimenti imposti dall’art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 poiché nel caso in specie non si contesta solo il procedimento concorsuale in sé, ma il procedimento di esclusione dalle graduatorie nelle quali la ricorrente risultava già inserita in precedenza, trovandosi



di fatto esclusa d'ufficio dall'amministrazione senza alcuna forma di contraddittorio con la stessa.

Invece, l'amministrazione, ai sensi dell'art 7 e seguenti della legge 241/90, avrebbe dovuto comunicare alla ricorrente l'avvio del procedimento per l'eventuale esclusione dalla graduatoria qualora non fosse stata ripresentata entro un termine la domanda informatica di aggiornamento delle graduatorie con ciò rendendola edotta e consapevole degli eventuali effetti negativi della sua mancata partecipazione al nuovo procedimento de quo.

Ma vi è di più, l'eventuale provvedimento di esclusione manca di una motivazione adeguata, motivazione che è obbligatoria e necessaria nei provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 3 della legge 241/90.

Il dovere di motivare i provvedimenti amministrativi rappresenta espressione dei principi di pubblicità e trasparenza che, ai sensi dell'art 1 L. 241/90, sovrintendono all'intera attività amministrativa, in quanto diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 primo comma Cost.), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione (sul tema cfr. Corte Cost. 5 Novembre 2010, n 310. per effetto dell' art 3 della legge 7 agosto 1990, n 241, l'obbligo della motivazione- vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle determinazioni della P.A. - vige, salvo esplicite eccezioni , per tutti i provvedimenti amministrativi, l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza , dell'azione amministrativa).

Avendo, quindi, la ricorrente ripresentato domanda di aggiornamento nella graduatoria permanente confluita poi nella graduatoria definitiva ad esaurimento ininterrottamente fino all'anno scolastico 2013/2014, la stessa aveva acquisito **un diritto soggettivo perfetto** tale da poter essere assunta in base alla posizione utile nelle graduatorie ad esaurimento AAAA ed EEEE dell'ambito territoriale di Ragusa per le assunzioni a tempo indeterminato nei limiti dei posti annualmente assegnati dal Ministero e per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Ed in ogni caso, seppur in via cartacea, la riproposizione della domanda in data 9.03.2016,



appena venuta a conoscenza in modo causale dell'avvenuta esclusione, ha fatto emergere l'interesse della stessa a permanere in dette graduatorie.

Quindi, ogni eventuale provvedimento legislativo per il principio di buon andamento dell'amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost., non può prevedere l'inefficacia di tale diritto o subordinare tale efficacia ad un onere, peraltro senza indicarne le necessarie modalità a tutela del principio dell'affidamento.

Pertanto, il D.M. n. 235/14 deve ritenersi illegittimo per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, poiché dispone l'inefficacia di un diritto già acquisito e anche perché non prevede forme adeguate di informazione per coloro che erano già inclusi nelle graduatorie per gli anni precedenti e che, secondo tale previsione, erano tenuti, a pena di esclusione, a presentare una nuova domanda per essere mantenuti in dette graduatorie. Dunque tale normativa Ministeriale non può trovare applicazione e nel caso in specie va disapplicata.

DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

E' evidente che i tempi del giudizio ordinario sono incompatibili con la tutela del diritto acquisito della ricorrente.

Dalle superiori argomentazioni, emerge chiaramente come la ricorrente al momento sia danneggiata dalla situazione de quo non potendo né sperare nella possibilità di una nomina per gli anni scolastici successivi né poter annoverare la possibilità di essere stabilizzata in via definitiva dopo tanti anni di precariato, né tanto meno poter migliorare utilmente la propria posizione in seno alle graduatorie venendo meno la possibilità di essere nominata nelle supplenze.

E' evidente che per quanto attiene al presupposto del "*fumus boni iuris*", che le argomentazioni riportate in ricorso ed i precedenti giurisprudenziali sia di giurisdizione ordinaria sia amministrativa sono tali da far ritenere in base ad un accertamento sommario, la fondatezza del ricorso oltre alle motivazioni ampiamente descritte. Tra l'altro vi sono ulteriori argomentazioni valide e precedenti giurisprudenziali sia di giurisdizione ordinaria che amministrativa che possono far ritenere in base ad un accertamento sommario, la fondatezza del ricorso. (Tribunale di Ragusa Sez. Lav. Tribunale Milano, Sez. Lav. sent. del 18/02/2015; Tribunale di Genova, Sez. Lav. ord. del 10/05/2014 in causa 1263/2014 R.G.; Trib. Genova, Sez. Lav. sent. 308 del 19/03/2014 in causa 4794/13 R.G; Tribunale Frosinone, Sez. Lav. ordinanza del 23/07/14; Tribunale Foggia Sez. Lav. ordinanza del 10.11.11; Tribunale Massa Sez. Lav. ordinanza del



6/07/12; Tribunale Brindisi ordinanza del 6/09/2011; Tribunale Genova Sentenza del 9/01/13; Corte d'Appello Genova Sez. Lav. sent. 503/13; Decreto Dirigenziale su ordinanza del Tribunale di Ragusa del 16/02/2015 nella causa n. 3305/2014 R.G.L).

Per quanto attiene il presupposto del "*periculum in mora*" esso risulta per "*tabulas*" in quanto ad oggi la ricorrente in conseguenza della arbitraria esclusione operata dal MIUR non ha la possibilità di ottenere incarichi di insegnamento e occasioni di lavoro per il triennio 2014-2017 con conseguenze gravi sia da un punto di vista economico, che di carriera nonché la perdita della possibilità di una stabilizzazione ormai divenuta impossibile anche a seguito dei recenti sviluppi della normativa sulle stabilizzazioni per i precari della scuola, che si stanno via via concretizzando. Ma vi è di più. La ricorrente nella situazione attuale si troverà a non poter partecipare alle assegnazioni previste per l'A.S. 2015/2016 in corso ed A.S. 2016/2017 in quanto illegittimamente esclusa subendo oltre i danni di cui sopra anche la perdita dei punteggi che occorrono per poter avanzare nella graduatoria ad esaurimento.

Ma soprattutto l'esclusione dalla graduatoria di cui si discute determina per l'interessata l'impossibilità di svolgere l'attività di insegnamento e di essere eventualmente immessa in ruolo nonché l'impossibilità implicante un pregiudizio non suscettibile di riparazione ad esito di un ordinario giudizio di merito che consiste nel *mancato arricchimento del bagaglio professionale posseduto* (Trib. Ragusa, Ord. collegiale del 2.12.2015).

La procedura di assunzione straordinaria, che è già iniziata, e la necessità che la ricorrente sia inserita nelle graduatorie ad esaurimento per potere partecipare alla procedura stessa integrano *ictu oculi* la sussistenza del dichiarato *periculum in mora* (Tribunale Ferrara ord. del 30 luglio 2015).

Appare, quindi, evidente il "**pericolo di un danno grave e irreparabile**" per la ricorrente, poiché, in mancanza della cautela richiesta con il presente ricorso, il diritto della stessa rischia di essere vanificato per sempre, venendo la stessa privata di ogni chance di accesso ai posti di cui l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento costituisce un necessario e propedeutico adempimento (Tribunale di Ravenna del 27 luglio 2015).



Le chances di assunzioni sono, ad oggi, concesse soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo.

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione ed accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero ben incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio.

Ed infatti è lo stesso Consiglio di Stato, con sentenza n. 3658/2014 a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione alla ricorrente precisando che l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.

Del resto la Giurisprudenza non ha mancato di evidenziare che un danno grave ed irreparabile, quale quello di rimanere esclusi dalle graduatorie per tre anni scolastici con l'impossibilità di insegnare, oltre che di perdere l'occasione di essere immessi in ruolo costituisce elemento tale da giustificare, da solo, l'adozione del provvedimento richiesto.

Il tutto anche alla luce del D.Lvo approvato dal parlamento che ha dato il via libera ad un **Piano straordinario di assunzioni** per l'anno scolastico 2015/2016 e seguenti per coprire le cattedre vacanti e creare un nuovo organico.

La ricorrente, infatti, non essendo al momento presente in graduatoria è stata nuovamente esclusa da tale ultimo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

Ma vi è di più, a norma dell'art. 105 della succitata Legge a decorrere dal 1 settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento, a cui la ricorrente chiede l'inserimento, "perderanno efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata, se esaurite".

Cosicché il pregiudizio ad oggi subito dalla ricorrente acquisterà natura definitiva e permanente, e pertanto non reintegrabile in alcun modo in forma specifica qualora le suddette graduatorie dovessero, nelle more del giudizio, esaurirsi.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

-All'Ill.mo Tribunale Civile di Ragusa, Sezione Lavoro, accogliere le seguenti

Previa disapplicazione:

A. Del provvedimento di esclusione con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale, ora Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa ha cancellato la ricorrente dalla



graduatoria ad esaurimento, per le classi di concorso scuola dell'infanzia AAAA e scuola primaria EEEE;

B. Quali atti presupposti, dell'art. 1, commi 2 e 3, del DDG 16.03.2007, dell'art. 1, comma 2, del D.M. 42 dell'8 aprile 2009, dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, ed in particolare dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, nelle parti in cui prevedono che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o di reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;

C. Quale atto consequenziale, della graduatoria ad esaurimento della provincia di Ragusa, vigente negli anni scolastici 2014-2017, nella parte in cui non contempla, per le classi concorsuali scuola primaria e scuola dell'infanzia il nominativo e la posizione della ricorrente.

IN VIA CAUTELARE

Inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

a) accertare e dichiarare, previa disapplicazione dei provvedimenti illegittimi del Miur, il diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Ragusa, per le classi di concorso scuola dell'infanzia AAAA con punti 19 e scuola elementare EEEE con punti 19 vigenti negli anni scolastici 2014-2017;

b) ordinare e condannare le Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, all'adozione del relativo provvedimento di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Ragusa, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) con punti 19 e Scuola Primaria (EEEE) con punti 19 valide per gli anni scolastici 2014/2017;

NEL MERITO

a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere reinserita nella classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) con punti 19 e nella classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) con punti 19, cioè nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli



prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), come da ultimo inserimento nella graduatoria;

b) Condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del ministro pro tempore, nonché il MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ed il MIUR Ambito Territoriale di Ragusa, in persone dei rispettivi loro legali rappresentanti pro tempore, ciascuno per quanto di loro competenza, **all'immediato reinserimento nella graduatoria ad esaurimento AAAA con punti 19 e nella graduatoria ad esaurimento EEEE con punti 19 entrambi nell'ambito territoriale di Ragusa per gli AA.SS. 2014/2017 con effetto dall'anno scolastico in corso o dall'avvio del nuovo A.S. 2016/2017 con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.**

Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi a favore del procuratore antistatario Avvocato Giuseppe Rizza, che dichiara di non averli riscossi.

Salvo ogni altro diritto.

Si producono:

1. Copia diploma abilitante maturità magistrale;
2. Copia abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria prot. 13137 del 27 novembre 1998;
3. Copia abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia prot. 7718 del 11 novembre 2002;
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione redditi e documento d'identità;
5. Richiesta - diffida del 9.03.2016 per inserimento in GAE presso Ambito Territoriale di Ragusa corredata da domanda di aggiornamento/permanenza cartacea;
6. Rigetto domanda di reinserimento comunicata dall'Ambito Territoriale di Ragusa prot. 1994 del 11 marzo 2016;
7. Estratto Graduatoria anno scolastico 2013, 2014;
8. Estratto graduatoria classi di concorso AAAA e EEEE;
9. D.M. n. 235/2014 con allegata tabella 2 di valutazione dei titoli per l'accesso alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento e D.D.G. 767 del 17.07.2015;
10. Graduatorie ad esaurimento definitive triennio 2014/2017 Ambito Territoriale di Ragusa per la classe di Concorso scuola dell'infanzia e scuola primaria;



11. Sentenza del Consiglio di Stato n. 3628 del 21.07.2015;

12. Ord. Collegiale del Tribunale di Ragusa del 2.12.2015;

13. Ordinanza Cautelare Trib. Ragusa proc. n. 2090 – 1/2015;

Il sottoscritto Procuratore dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che tuttavia ricade sotto il regime di esenzione in quanto la ricorrente ha un reddito inferiore ad €. 34.585,23

Modica, 1/6/2016

Avv. Giuseppe Rizza (Firma Digitale)



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

La Sig.ra Di Giacomo Tiziana, a mezzo del sottoscritto procuratore

PREMESSO

Che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la Scuola dell'Infanzia AAAA e per la Scuola Primaria EEEE per il triennio 2014-2017;

Che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso *ut supra* dev'essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù del reinserimento del ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento AAAA ed EEEE, sarebbero scavalcati per punteggio dal ricorrente;

Che i controinteressati non sono soltanto i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2014-2017 dell'Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa, relativamente alla Scuola dell'Infanzia ed alla Scuola Elementare, nelle quali il ricorrente ha chiesto il reinserimento, ma anche controinteressati sono anche tutti i docenti che successivamente, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie, formuleranno domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa, relativamente alle suddette graduatorie,

RILEVATO

Che la notifica del ricorso nei modo ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie negli anni successivi, potrebbero scegliere di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa,

CONSIDERATO

Che la tradizionale notifica per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

Che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative sono, al riguardo, le affermazioni contenute nella decisione del consiglio di Stato, Quarta Sezione, 19.2.1990, n.106 secondo le quali "non pare



possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”; Che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la Prof.ssa Di Giacomo Tiziana; Che il Giudice adito, ai sensi dell’art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

Che il Tar Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (Ordinanze del TAR Lazio n. 176/2009, 177/2009, 178/2009, 179/2009);

Che anche i giudici di merito, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quelle in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero di esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa di soggetti individuati con l’ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio Regionale per la Liguria” (Tribunale di Genova, sez. lav., R.G. n. 3578/2011 – provvedimento del 1.9.2011 pubblicato sul sito internet del MIUR)

RILEVATO INFINE

che tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo in tutte le ipotesi di vertenze collettive (al riguardo il sito del MIUR all’indirizzo http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12);

TUTTO Ciò PREMESSO

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

All’Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa di voler, valutata l’opportunità, autorizzare la notificazione ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla



tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente: a) per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del Miur medesimo; b) quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania.

Modica, 1/6/2016

Avv. Giuseppe Rizza (Firma digitale)



MANDATO

La sottoscritta Sig.ra Di Giacomo Tiziana (C.F.: DGCTZN75D61Z112J), nata a Paderborner (Germania) il 21.04.1975 e residente in Modica alla Via Roma 375, delega a rappresentarla e difenderla in ogni fase e grado del presente giudizio con ogni facoltà di legge l'Avv. Giuseppe Rizza del foro di Ragusa (C.F.: RZZGPP86H20F258D), nato a Modica il 20/06/1986 ed elegge domicilio presso il suo studio in Modica, alla Via Trapani Rocciola, 2.

Al nominato procuratore conferisco ogni facoltà di legge, ed in particolare di rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del giudizio, ivi compresa quella cautelare, esecutiva, di eventuale reclamo, con facoltà di conciliare e transigere rilasciando quietanza, rinunciare agli atti del giudizio, di chiamare terzi in causa, e svolgere, insomma, qualunque attività utile al buon esito del giudizio.

Attribuisco, infine, al nominato difensore la facoltà di nominare sostituti processuali ai quali si debbono intendere estese tutte le facoltà a lui conferite con il presente atto.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i miei dati personali ed anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento da parte del nominato procuratore e suoi collaboratori o sostituti.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art.18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

Modica, lì 28/04/2016

Di Giacomo Tiziana

Di Giacomo Tiziana

Per autentica

Avv. Giuseppe *GW*



tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente: a) per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del Miur medesimo; b) quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania.

Modica, 1/6/2016

Avv. Giuseppe Rizza (Firma digitale)

G. Rizza

Letto il ricorso che precede, iscritto al n° 1590/16 RGL
e depositato il 13/6/16 da Dr. Giacomo Bispana
mes confidant del MIUR e dei suoi organi perferenti;
ritenuto che contestualmente è stata depositata domanda
di provvedimento cautelare estremo per il risarcimento del
danno morale della scrivente nelle GAE promozionali;
ritenuto di non poter decidere in merito all'istante,

Firma

per la comparizione delle parti, al solo fine di
regolare la domanda cautelare, l'udienza del 19/7/16
disponere

Che il ricorso ed il presente decreto siano notificati alle
controparti nelle forme sopra specificate dalla scrivente
fascio in tre copie pervenute il 30/6/16

Pag. 15.5.16

IL CANCELLIERE
D.ssa Rosalia Cappello

